



# COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 29

DEL **09/03/2026**

**OGGETTO:** *DIVIETO DI FUMO IN ALCUNE AREE ALL'APERTO DESTINATE AD USO PUBBLICO.*

## IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene il fumo di tabacco uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie che influiscono negativamente sulla salute della popolazione;
- il fumo di tabacco è causa di neoplasie (in primo luogo cancro del polmone) e di diverse altre malattie non neoplastiche; è ascrivibile tra le cause più importanti di morte prematura nei paesi sviluppati e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale;
- in Europa il fumo uccide ogni anno circa 700.000 persone, il che rende il consumo di tabacco il principale rischio evitabile per la salute; una moltitudine di cittadini dell'Unione Europea soffrono di malattie correlate al fumo, tra cui cancro, malattie cardiovascolari e malattie respiratorie, in Italia circa 85.000 sono le morti annuali connesse al fumo di sigaretta;
- anche il fumo passivo è nocivo per la salute, colpisce una grande parte della popolazione e rappresenta fenomeno particolarmente preoccupante in considerazione dell'ampio numero di persone che vi sono esposte;
- l'Amministrazione comunale è da tempo impegnata nella promozione di comportamenti responsabili e consapevoli che contribuiscano al benessere della persona, con particolare attenzione alle fasce protette, deboli o svantaggiate.

Atteso che:

- la Direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio afferma che *“Tutti i prodotti del tabacco hanno il potenziale di causare mortalità, morbilità e disabilità”* (premessa n. 34);
- nel nostro Paese, dal 10 gennaio 2005, è in vigore la norma a tutela della salute dei non fumatori (Legge 16 gennaio 2003, n. 3) sul divieto di fumo nei locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico;
- la promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituiscono obiettivi prioritari delle politiche sanitarie del nostro Paese;
- con Decreto Presidente Consiglio Ministri del 4 maggio 2007 è stato approvato il documento programmatico *“Guadagnare salute – rendere facili le scelte salutari”* che definisce, individua e promuove le scelte di vita salutari ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
- il documento sopra richiamato è finalizzato a promuovere e facilitare l'assunzione di abitudini salutari da parte della popolazione, nell'ottica della prevenzione delle principali patologie

croniche, e prevede, in particolare, lo sviluppo di attività finalizzate alla prevenzione del tabagismo ed alla tutela della salute dei non fumatori dall'esposizione al fumo passivo.

Considerato che:

- la legislazione nazionale sulla protezione della salute dei non fumatori (Leggi nn. 584/1975, 3/2003, 6/2016), che pure ha introdotto divieti sempre più stringenti di fumare in tutti i locali chiusi di uso pubblico, non ha tuttavia disciplinato il divieto di fumo in aree all'aperto che sono ritenute particolarmente rilevanti per la salute pubblica come quelle dei parchi e giardini pubblici, quelle destinate al gioco dei bambini, quelle limitrofe agli edifici scolastici di ogni ordine e grado, le aree adiacenti ai servizi per l'infanzia, le aree antistanti le farmacie, gli ambulatori ed i servizi per la salute in genere;
- appare opportuno oltre che necessario tutelare, dal fumo passivo, categorie di persone cosiddette deboli che a tali luoghi accedono per necessità, motivi di salute, di svago o di istruzione e che tale tutela appare prioritaria rispetto alla possibilità che viene tuttavia garantita di poter utilizzare altri spazi aperti per poter lecitamente fumare;
- nell'anno 2024 è stato stipulato il protocollo d'intesa tra il Comune di Pianezza e l'Associazione Plastic Free Organizzazione di Volontariato ONLUS, con l'obiettivo di migliorare la cittadina dal punto di vista ambientale;
- il Comune di Pianezza nel 2025 é entrato a far parte della Rete Città Sane - OMS, la quale ha come obiettivo la promozione della salute, del benessere e della qualità della vita dei suoi concittadini.

Richiamati:

- l'articolo 51, comma 1-bis, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, "*Tutela della salute dei non fumatori*", che norma il divieto di fumo estendendolo anche "*alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo, di istruzione e formazione*", al fine di garantire una maggior tutela della salute dei giovani e dei bambini;
- l'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.C.M. 14 dicembre 1995, che dispone che "*resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti*".

Ritenuto quindi opportuno:

- promuovere il recupero di spazi liberi dal fumo per la protezione della salute dei non fumatori;
- assicurarne una più libera e salutare fruizione, soprattutto da parte delle fasce cosiddette deboli della comunità;
- imporre, a tale scopo, il divieto di fumare finalizzato a migliorare la vivibilità degli spazi pubblici ed a salvaguardare il diritto alla salute della popolazione.

Visti:

- l'articolo 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- gli articoli 7-bis e 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*".

## ORDINA

1. E' fatto divieto di fumo nelle seguenti aree all'aperto del territorio comunale:
  - parchi e giardini pubblici;
  - destinate al gioco dei bambini;

- limitrofe agli edifici scolastici di ogni ordine e grado;
- adiacenti ai servizi per l'infanzia;
- antistanti le farmacie, gli ambulatori ed i servizi per la salute in genere.

2. All'ingresso od in altra posizione ben visibile delle aree destinate al gioco dei bambini nonché nei pressi dei servizi per l'infanzia dovrà essere posizionato l'avviso di divieto di fumo mediante appositi cartelli.

### **AVVERTE**

che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00), come stabilito dall'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Pianezza (<https://www.comune.pianezza.to.it>) e che sia trasmessa a:

- Prefettura di Torino;
- Comando Stazione Carabinieri di Pianezza;
- Comando della Polizia Locale;

per la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della stessa, nonché per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

### **INFORMA**

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, contro la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, è ammesso:

- ricorso avanti al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Pianezza, li 09/03/2026

**IL SINDACO**

Dott. Antonio Castello

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art 21 del D. Lgs  
82/2005 e s.m.i.)*